



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E
DELLO SVILUPPO RURALE

Roma,

Regione Marche
Giunta Regionale
Dipartimento sviluppo economico
Direzione Agricoltura e sviluppo Rurale
Settore Agroambiente

e, per conoscenza

Agea – Direzione Organismo pagatore
c.a. Dr. Christian Patti

PIUE – Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione Europea
c.a. Dr. Damiano Li Vecchi

Oggetto: Applicazione art. 58, paragrafo 1, lett. b) ed art. 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115. Ref. ARES (2026) 2662364 – 11/03/2026 della COMMISSIONE EUROPEA - Direzione Generale dell'agricoltura e dello Sviluppo Rurale. Riscontro Vs nota prot. in ingresso Masaf DIPACSR n. 0143972 del 25.03.2026.

In relazione all'oggetto, si riscontra la Vs nota del 25 marzo 2026, con cui veniva richiesto a questo Ministero e all'Organismo pagatore - Agea se, in relazione alla nota della COMMISSIONE EUROPEA, Direzione Generale della agricoltura e dello Sviluppo Rurale ARES (2026) 2662364 – 11.03.2026, fosse corretto ritenere conforme alla normativa unionale il cumulo, per uno stesso investimento, a norma dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, del contributo previsto all'articolo 59 paragrafo 2 dello stesso regolamento con il credito di imposta previsto dalla normativa nazionale.

Al riguardo, nel premettere che eventuali approfondimenti e chiarimenti debbono essere richiesti alla DG Agri della Commissione Europea che ha rilasciato il parere nei limiti di competenza, al fine di contribuire alla richiesta di chiarimenti sulle disposizioni regolamentari e di promuovere l'uniforme applicazione delle stesse, si sottolinea che, nella nota in parola, i servizi della Commissione ribadiscono che:

1. il ragionamento seguito dalla Corte di giustizia europea con riguardo al previgente regolamento (UE) 1308/2013 (cfr. art 50, paragrafo 4 applicabile al settore vitivinicolo) risulta applicabile nell'attuale periodo di programmazione al sostegno agli investimenti attuati come interventi settoriali a norma dell'art. art. 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115;
2. l'art. 146 del medesimo regolamento 2021/2015 prevede che *"Gli Stati membri non forniscono sostegno agli interventi nei settori di cui al titolo III, capo III, del presente regolamento, tranne nei casi espressamente previsti in tale capo"*.

In considerazione di quanto esposto, il calcolo delle intensità previste dall'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere effettuato sulla base dei contributi dell'Unione ma, in assenza di una deroga al divieto di sostegno da parte degli Stati membri analoga a quella prevista dal previgente art. 212 del Reg. (UE) n. 1308/2013, non si ravvisano nell'attuale programmazione gli elementi per prevedere un sostegno nazionale agli interventi che hanno beneficiato degli aiuti settoriali quali quelli indicati all'art. 58 paragrafo 1 lett. b del regolamento (UE) 2021/2115, con limiti previsti dal successivo art. 59.

Peraltro, la disposizione di deroga contenuta nell'art. 212 regolamento 1308/2013 veniva espressamente richiamata nella sentenza della Corte di giustizia europea in parola a supporto del ragionamento seguito e della conclusione interpretativa sul cumulo degli aiuti e sul computo del solo contributo europeo nei limiti dell'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui all'art. 50 paragrafo 4 lett. b del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ove lo si ritenga opportuno, la scrivente amministrazione proporrà la questione alla attenzione dei servizi della Commissione europea per eventuali ulteriori approfondimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi